



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 16 del 04/07/2012

OGGETTO: DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'I.M.U. 2012.

L'anno 2012 il giorno 4 del mese di luglio alle ore 20:21, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 1 ed in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 21 e assenti n.0 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
APRILE Alessandro	X	
CARLA' Roberto	X	
ARMONICO Valerio	X	
ROLLO Pompilio	X	
STEFANIZZI Fabrizio	X	
GRECO Antonio	X	
APRILE Alessandro	X	
GENNACHI Nicola	X	
VETRANO Salvatore	X	
VETRUGNO Cosimo	X	
CALCAGNILE Carlo	X	
CUTRINO Giuseppe	X	
DE BARTOLOMEO Mariarosaria	X	
CARLA' Giovanni	X	
PALADINI Claudio	X	
BUCCARELLA Marco	X	
CAPOCCIA Stefania	X	
NICOLACI Maurilio	X	
SPAGNOLO Maurizio	X	
SPAGNOLO Elio	X	
LANDOLFO Giuseppe	X	

Il Consigliere Sig. STEFANIZZI Fabrizio in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE GRASSO Giuliana.

Immediatamente eseguibile X

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto:

dell'illustrazione dell'argomento in trattazione tenuta dall'Assessore al ramo Signor Antonio Greco il quale nell'illustrare e leggere la proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio Comunale evidenzia come le scelte effettuate siano frutto della necessità per l'Ente di acquisire nuove disponibilità economiche per far fronte alle necessità di bilancio considerati i tagli ai trasferimenti disposti dallo Stato;

dell'intervento del Consigliere Signor Spagnolo Elio il quale, fra l'altro, sostiene che l'esecutivo abbia sbagliato approccio metodologico alla materia non prendendo in considerazione possibili riduzioni di spesa e non cogliendo la disponibilità della minoranza a collaborare con la maggioranza in questo momento di grave crisi. Il Consigliere evidenzia come, a suo dire le scelte della maggioranza siano sbagliate in quanto non si sviluppano ed attuano politiche di contenimento della spesa e, in conseguenza, si è costretti ad aumentare l'imposizione fiscale per far fronte alla carenza di disponibilità privando così i cittadini e le imprese di risorse economiche che potrebbero favorire lo sviluppo economico del territorio. Il Consigliere conclude il suo intervento invitando l'Amministrazione a porre in essere forti iniziative di contenimento della spesa;

dell'intervento del Consigliere Signor Maurilio Nicolaci il quale, fra l'altro, critica l'operato della maggioranza facendo rilevare che in altre realtà limitrofe non si sono previsti aumenti di aliquota impositiva rispetto ai minimi di legge nello sforzo di non privare i cittadini di risorse economiche. Il Consigliere termina il proprio intervento dichiarando il proprio voto contrario all'approvazione della proposta di deliberazione in trattazione;

dell'intervento dell'Assessore al ramo Signor Antonio Greco il quale in risposta alle dichiarazioni precedenti, che ritiene legittime, evidenzia come le scelte dell'amministrazione siano vincolate da tutta una serie di spese rese obbligatorie per l'Ente a fronte di una forte riduzione dei trasferimenti statali e il Consigliere, pertanto, evidenzia come le scelte, non certo facili, effettuate hanno il solo fine di cercare di mantenere in equilibrio il bilancio;

dell'intervento del Consigliere Signor Spagnolo Elio il quale, fra l'altro, sottolinea come la compagine amministrativa tutta sia ben conscia delle difficoltà del momento e del retaggio negativo che le casse comunali si portano dietro anche perché molti Consiglieri siedono fra i banchi del Consiglio Comunale da oltre venti anni. Il Consigliere critica la mancanza di determinazione della maggioranza nel cercare di avviare a soluzione alcuni problemi non intendendo neanche approfittare dell'offerta di collaborazione dichiarata dalla minoranza;

dell'intervento del Consigliere Signor Maurilio Nicolaci il quale, fra l'altro, evidenziando che la crisi nazionale porterà ad un sempre minore trasferimento di risorse alle case comunali critica la politica dell'Amministrazione che è intenta soltanto a reperire le risorse mancanti e non a prevedere e mettere in campo politiche di sviluppo economico della nostra cittadina;

il tutto così come riportato nell'allegato "Interventi" che è parte integrante del presente atto;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;*

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 4, comma 12-bis, del D.L. N. 16/2012 il quale dispone che *"Entro il 30 settembre, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lett. e) del testo unico del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo";*

Considerato che, a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Preso atto che, a decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli

enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

- 1) **0,76 PER CENTO ALIQUOTA DI BASE PER TUTTI GLI IMMOBILI (COMPRESO TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI) DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE** possibilità di aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **0,4 PER CENTO ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE** possibilità di aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) **0,2 PER CENTO ALIQUOTA FABBRICATI AD USO STRUMENTALE** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, possibilità di riduzione sino allo 0,1 per cento

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, *ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, euro 200* rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché **dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**

Evidenziato, pertanto, che l'importo complessivo della **maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

Visto l'art. 10 del Regolamento IMU con il quale è stato stabilito **che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si può applicare** anche nelle situazioni disciplinate dall'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l'art. 9 del Regolamento IMU con il quale è stato stabilito che *“per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato”*.

Evidenziato che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, l'aliquota di base dello 0,76 per cento *ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, ed ancora ad eccezione delle unità immobiliari che, per effetto della citata disposizione regolamentare, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata nonché ad eccezione degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati (art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011 ed ancora a d eccezione degli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e della casa coniugale assegnata ;*

Evidenziato anche che la quota di imposta è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le seguenti disposizioni del Dlgs 504 del 1992:

- l'art. 10, comma 6
- l'art. 11, comma 3;
- l'art. 11, comma 4;
- l'art. 5;
- l'art. 12, comma 1, che richiama le disposizioni in tema di riscossione coattiva;
- l'art. 14, in materia di sanzioni e interessi;
- l'art. 15, in materia di impugnativa con ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
- il D. Lgs. n. 472 del 1997 e gli artt. 13,14 e 15 del D. Lgs. n. 471 del 1997;
- l'art. 1, commi da 161a 170 della L. 296/2006;

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con F24, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,

nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, anche tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del disposto di cui all'art. 49 del D.L.G.S. n. 267/2000

Con voti favorevoli n. 14 e contrari n. 7 (Paladini, Buccarella, Capoccia, Spagnolo Maurizio, Nicolaci, Spagnolo Elio e Landolfo) espressi per alzata di mano dai n. 21 membri del Consiglio Comunale presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012, come da specchio illustrativo di seguito riportato :**

RIF. NORMATIVI	IMMOBILI	CATEGORIA CAT.	ALIQ. EX LEGE	ALIQ. PROP. OSTE
art. 13 comma 5-6	terreni agricoli		ex lege 0,76%	0,76%
art. 13 comma 6	aree edificabili		ex lege 0,76%	0,92%
art. 13 comma 6	immobili a disposizione (fattispecie diverse da abitazione principale) compresi immobili coop edilizie e IACP		ex lege 0,76%	0,96%
art. 13 comma 6	altri immobili	A 10 (STUDI PROF.)	ex lege 0,76%	0,92%
art. 13 comma 6	altri immobili	C1 (NEGOZI E BOTT.)	ex lege 0,76%	0,92%
art. 13 comma 6	altri immobili	C3 (ATTIVITA' ARTIG.)	ex lege 0,76%	0,92%

art. 13 comma 6	altri immobili	D5 (BANCHE)	ex lege 0,76%	1,06%
art. 13 comma 6	altri immobili	Imm. di categoria D non altrove specificati	ex lege 0,76%	0,97%
art. 13 comma 7	prima casa e pertinenze	A2-A3-A5-A7-A8 C2-C6-C7	ex lege 0,4%	0,56%
art. 13 comma 8	fabbricati rurali ad uso strumentale	D10	ex lege 0,2%	0,1%
art. 13 comma 9	imm.non produttivi Redd. Fond.		ex lege 0,76%	0,97%
art. 13 comma 9	immobili posseduti da soggetti IRES		ex lege 0,76%	0,97%
art. 13 comma 9	immobili locati		ex lege 0,76%	0,96%

Gli aumenti sopra riportati trovano ragione nel fatto di voler mantenere gli equilibri del bilancio comunale. Con i tagli previsti dalle diverse manovre, questo Ente, come del resto ogni altra realtà municipale, ha visto rapidamente ridotte le proprie entrate correnti, con conseguente necessità di reperire ulteriore liquidità da altre fonti.

Si è ritenuto, invece, di poter mantenere, per i terreni agricoli, la percentuale pari allo 0,76% fissata ex lege, in ragione della nota crisi economica da cui è afflitto da qualche anno il settore agricolo.

- **Le detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria anno 2012 sono le seguenti:**
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 3) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012** ;
- 4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 15 del 04.07.2012;
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

In prosieguo

Su proposta del Presidente e stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 14 e contrari n. 7 (Paladini, Buccarella, Capoccia, Spagnolo Maurizio, Nicolaci, Spagnolo Elio e Landolfo) espressi per alzata di mano dai n. 21 membri del Consiglio Comunale presenti e votanti

DELIBERA

* di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
STEFANIZZI Fabrizio

IL SEGRETARIO GENERALE
GRASSO Giuliana

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il _____ per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE
GRASSO Giuliana

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:
 - decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Veglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
GRASSO Giuliana